

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

DECRETO 15 aprile 2013

Ripartizione delle risorse di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualita' 2012. (13A05802)

(GU n.160 del 10-7-2013)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed, in particolare, l'art. 1 comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalita' di ripartizione dei finanziamenti per l'annualita' 2012 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52;

Decreta:

Art. 1

La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualita' 2012, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52, e' indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettere b) e c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, e' acquisita al bilancio dello Stato come previsto

dal comma 4, dell'art. 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2012

Regione	N° Comuni¹	Finanziamento lettera a)	Finanziamento lettere b) + c)
Abruzzo	276	1.153.233,00	12.253.100,60
Basilicata	117	710.681,63	7.550.992,33
Calabria	402	2.274.773,62	24.169.469,75
Campania	426	2.207.914,25	23.459.088,93
Emilia - Romagna	283	985.281,61	10.468.617,08
Friuli - Venezia Giulia	202	562.732,41	5.979.031,90
Lazio	299	984.207,63	10.457.206,07
Liguria	111	170.285,30	1.809.281,31
Lombardia	202	183.329,60	1.947.877,03
Marche	239	739.066,71	7.852.583,75
Molise	134	814.487,46	8.653.929,27
Piemonte	141	127.667,84	1.356.470,84
Puglia	84	709.435,51	7.537.752,32
Sicilia	282	2.233.201,27	23.727.763,52
Toscana	247	658.532,03	6.996.902,77
Umbria	92	757.504,17	8.048.481,86
Veneto	335	647.861,69	6.883.530,43
Totale	3872	15.920.195,73	169.152.079,76

Art. 2

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5, dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 febbraio 2013, n. 52, e ne danno comunicazione al medesimo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

1. Il monitoraggio degli interventi, finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

1 I Comuni sono elencati all'Allegato 7 dell'OPCM n. 4007/2012.

a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7, dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52;

b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorit  di intervento sugli edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica ed, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorit  di intervento sugli edifici privati ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 4 e 4-bis dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52 e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

d) la trasmissione da parte delle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), saranno predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2013

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 302